



Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

**Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. - Periodo 36 mesi - CIG 838111D6C3**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*Dott.ssa Laura Maria Brambilla*



## SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO - AVVIO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO - QUANTITATIVI .....	4
ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
ART. 5 NOMINA E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE .....	7
ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	10
ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	11
ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	11
ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE .....	13
ART. 10 CONSISTENZA DEI LAVORATORI E LUOGHI DI LAVORO .....	13
ART. 11 PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	14
Art. 12 - RAPPORTI CON IL COMUNE DI MONZA .....	14
ART. 13 - CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO .....	15
Art. 14 - DIRITTI D'AUTORE .....	15
ART. 15 PAGAMENTI .....	15
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	17
ART. 17 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE .....	17
ART. 18 PENALI .....	18
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 20 RECESSO DEL COMMITTENTE .....	21
ART. 21 RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP .....	21
ART. 22 FORZA MAGGIORE .....	21
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA .....	22
ART. 24 ASSICURAZIONI .....	22
ART. 25 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	23
ART. 26 ONERI PREVIDENZIALI .....	23
ART. 27 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	23
ART. 28 OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	24
ART. 29 COSTITUZIONE IN MORA / VERIFICHE .....	24
Art. 30 FORMA CONTARTTO E SPESE CONTRATTUALI .....	24
ART. 31 FORO COMPETENTE .....	24
ART. 32 NORME DI RINVIO .....	25
ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	25
ALLEGATI AL CAPITOLATO: .....	25



## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento dello svolgimento delle prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (d'ora innanzi D.Lgs.n.81/2008), con riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente, per il Comune di Monza, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà indicare in sede di offerta tecnica, ai sensi del successivo art. 5 del presente capitolato, un medico competente e un suo sostituto, in possesso dei titoli richiesti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008.
3. Sono, altresì, comprese nelle prestazioni dell'appalto tutte le attività complementari al servizio di sorveglianza sanitaria, tra cui le consulenze, i pareri formali, e la redazione di referti relativi a specifiche necessità che l'ente può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale o particolari situazioni sanitarie, la fornitura e la somministrazione di vaccini antinfluenzali ed eventuali altri vaccini legati al rischio lavorativo.
4. Sono altresì comprese nelle prestazioni dell'appalto anche eventuali attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 "Flessibilità del congedo di maternità" del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"(d'ora innanzi D.Lgs. 151/2001).
5. Le prestazioni oggetto del presente appalto si intendono riferite ai dipendenti (e ai soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2 "Definizioni", comma 1, lettera "a" del D.Lgs. n. 81/2008) che fanno capo al Comune di Monza nei cui confronti vige l'obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria.

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO - AVVIO DEL SERVIZIO**

1. La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come disposto dall'art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto esercitando l'opzione di rinnovo del servizio, alle medesime condizioni dell'affidamento aggiudicato, per ulteriori 12 mesi e per un importo di euro 50.527,33 (cinquantamilacinquecentoventisette/33) (su cui verrà applicata la percentuale di ribasso proposta in sede di gara dall'operatore economico risultato aggiudicatario). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. Gli importi sono esenti da I.V.A. secondo il combinato disposto degli art. 10, p.to 18, D.P.R. n. 633/1972 ed art.6, comma 10, Legge n. 133/1999.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo di massimo 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione



delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni."

5. Il contratto di appalto di servizio si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, "Codice dei contratti pubblici" (d'ora innanzi D.Lgs. 50/2016), l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è autorizzata ai sensi dall'art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 76 del 16 Luglio 2020.
7. L'Amministrazione Comunale convocherà per iscritto l'Appaltatore, con un anticipo minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data d'inizio delle prestazioni del servizio, per partecipare ad una riunione preliminare di consegna del servizio, di cui verrà redatto apposito verbale, al fine di:
  - a. effettuare una ricognizione delle sedi oggetto del servizio;
  - b. fornire indicazioni utili e chiarimenti operativi preliminari;
  - c. fornire informazioni relative ai rischi specifici dei luoghi di lavoro e delle attività svolte dal Committente;
  - d. fornire informazioni utili all'elaborazione di un nuovo Piano di sorveglianza sanitaria ovvero aggiornare quello esistente;
  - e. concordare le modalità di trasmissione di tutta la documentazione sanitaria disponibile.
8. Qualora l'Appaltatore non dovesse presentarsi nel giorno e nell'ora fissati per la consegna del servizio, verrà stabilito un ulteriore termine perentorio, non inferiore a un giorno lavorativo e non superiore a tre, decorso inutilmente il quale l'Appaltatore stesso sarà dichiarato decaduto dall'affidamento, il contratto verrà risolto di diritto e l'Amministrazione Comunale provvederà a trattenere la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni alcuna.
9. Dal giorno dell'inizio del servizio ogni responsabilità in merito ad esso e/o ai danni diretti e indiretti causati a persone o cose in ragione di detto servizio gravano interamente sull'Appaltatore.

### **ART. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO - QUANTITATIVI**

1. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 227.373,00 (Euro duecentoventisettemila trecentosettantatre/00) così suddiviso:
  - € 151.582,00 (Euro centocinquantunmila cinquecentoottantadue/00) importo complessivo stimato per l'esecuzione dell'appalto/servizio per un periodo di 36 mesi;
  - € 50.527,33 (cinquantamilacinquecentoventisette/33) importo stimato per l'eventuale rinnovo del contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di ulteriori 12 mesi di servizio, come indicato dall'art.2, comma 2;
  - € 25.263,67 (venticinquemiladuecentosessantatre/67), per l'eventuale proroga tecnica per un periodo di massimo 6 mesi, come indicato all'art. 2 comma 4.
2. Gli importi sono esenti da I.V.A. secondo il combinato disposto degli art. 10, p.to 18, D.P.R. n. 633/1972 ed art.6, comma 10, Legge n. 133/1999.



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

3. I costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizio che non prevede forme permanenti di esecuzione contrattuale presso le strutture del Comune di Monza (cfr. dichiarazione RSPP Comune di Monza depositata agli atti del 28 gennaio 2020 - prot. gen.n. 24688/2020).
4. Il valore stimato dell'appalto per un periodo di 36 mesi è stato calcolato sulla base dei seguenti dati su base triennale:
  - n. 1316 visite periodiche ed accertamenti sanitari previsti per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato sottoposti alla sorveglianza sanitaria, in relazione ai diversi profili di mansione (per il dettaglio vedi Art.9.);
  - n. 150 visita medica preventiva in fase pre - assuntiva;
  - n. 30 ulteriori esami specialistici su profili diversi e su richiesta del medico competente;
  - n. 60 visita di idoneità alla mansione specifica su richiesta del lavoratore e visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
  - n. 180 previsione nel triennio di altri lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria (Lavoratori di pubblica utilità/GEV/tirocinanti);
  - n. 960 acquisto e somministrazione di vaccinazione antinfluenzale nel triennio;Prestazioni diverse rese dal Medico competente compreso aggiornamento Piano Sorveglianza Sanitaria e i sopralluoghi da svolgere stimate in un forfait di circa 144 ore annue.
5. Le visite mediche si intendono comprensive di visita, esami accertamenti e vaccini previsti per la mansione dal Piano di Sorveglianza Sanitaria, predisposizione certificato di idoneità, istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria. Considerato che il numero delle visite mediche varia significativamente di anno in anno, i volumi di attività sono stimati su base triennale e per la previsione delle attività si è utilizzata la periodicità delle visite previste dal protocollo sanitario vigente rispetto al piano triennale dei fabbisogni di personale attualmente vigente. Le prestazioni diverse sono state indicate in un forfait annuo stimato in base allo storico.
6. L'importo complessivo del servizio ha carattere presuntivo. Le prestazioni del servizio potranno essere diminuite o aumentate fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il servizio di sorveglianza sanitaria comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, tra cui l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente per la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e la verifica dello stato di salute dei lavoratori.
2. La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza dell'art.41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30 marzo 2001 n.125 "Legge quadro in



- materia di alcol e di problemi alcol correlati” art. 15 “Disposizioni per la sicurezza sul lavoro” e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).
3. Sono, in particolare, comprese nell’attività di sorveglianza sanitaria le seguenti prestazioni:
    - a. visite mediche intese a controllare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale i lavoratori sono destinati;
    - b. visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori (la periodicità di tali accertamenti avviene sulla base del Piano di sorveglianza sanitaria);
    - c. visite mediche straordinarie, richieste dai dipendenti, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all’ambiente di lavoro;
    - d. visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
    - e. visite mediche in occasione del cambio mansioni onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
    - f. visite mediche finalizzate alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
    - g. visite mediche preventive in fase pre-assuntiva;
    - h. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
    - i. visite e/o pareri circa la concessione della flessibilità del congedo di maternità;
    - j. gestione dei controlli a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
    - k. controlli per la valutazione dell’abuso di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti;
    - l. informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all’interessato;
    - m. gestione e aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, delle cartelle sanitarie e di rischio.
  4. Le visite di medicina del lavoro comprendono, inoltre, tutte le visite specialistiche, gli esami di laboratorio, gli accertamenti e le vaccinazioni previsti per le diverse mansioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti prestazioni:
    - a. esami ematologici ed ematochimici;
    - b. esame completo delle urine;
    - c. spirometria;
    - d. controllo funzione visiva;
    - e. esami audiometrici;
    - f. valutazione funzionale dell’apparato osteo-muscolare;
    - g. vaccinazioni.
  5. Le visite specialistiche aggiuntive comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specialità:
    - a. allergologia;
    - b. cardiologia;
    - c. dermatologia;
    - d. oculistica;
    - e. ortopedia;
    - f. radiologia.
  6. L’Appaltatore, dovrà farsi carico di tutte le visite specialistiche, gli esami di laboratorio, gli accertamenti e le vaccinazioni previsti per le diverse mansioni,



eventualmente richiesti dal Medico Competente, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

7. Le visite specialistiche, gli esami di laboratorio, gli accertamenti previsti per le diverse mansioni, dovranno essere eseguite attraverso apposite strutture sanitarie e laboratori specialistici nel rispetto dei termini offerti in sede di progetto tecnico qualora non in possesso di proprie strutture specialistiche (vedi art. 7).
8. L'Appaltatore deve puntualmente aggiornare, entro un mese dalla aggiudicazione, o entro il termine indicato in sede di offerta tecnica, il Piano di Sorveglianza Sanitaria e aggiornare lo scadenziario visite del Comune di Monza, tenendo conto della circostanza per cui la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile in ragione del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.
9. All'Appaltatore verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dai medici competenti dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto.
10. Al servizio di sorveglianza sanitaria ineriscono tutte le attività connesse alla programmazione delle visite, all'esecuzione delle visite stesse ed alla registrazione dei dati sanitari, nonché l'insieme delle azioni destinate all'organizzazione ed alla gestione del servizio.
11. Sono, inoltre, comprese nella sorveglianza sanitaria tutte le attività complementari, ivi compresi sopralluoghi, incontri, riunioni, informazione, assistenza, consulenza e collaborazione previste a carico del Medico Competente.
12. L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della sorveglianza sanitaria devono essere garantiti con mezzi a cura e spese a completo carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 5 NOMINA E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**

1. L'Amministrazione Comunale nominerà, il Medico Competente individuato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 "Titoli e requisiti del medico competente" del D. Lgs. 81/08, previa verifica dei titoli e dei requisiti dichiarati.
2. In base all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per "Medico Competente" deve intendersi un Medico in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
  - a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c. autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 277/91;
  - d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, unitamente ai requisiti di cui al comma 2 art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - e. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni;
  - f. essere iscritto, oltre che all'Ordine dei Medici, anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Inoltre, il Medico Competente dovrà partecipare al programma di educazione continua in medicina secondo il comma 3 del citato art. 38.



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

4. Il Medico Competente comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine prescritto dallo stesso decreto.
5. Il Medico Competente nominato assolve tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08. In particolare, il Medico Competente:
  - a. collabora con il Datore di Lavoro e con Responsabile per la prevenzione e protezione e con l'Ufficio Prevenzione e Protezione incaricato dal Comune di Monza, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
  - b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/08, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  - c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale (presso il luogo di custodia indicato al momento della nomina del Medico Competente), salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
  - d. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE.
  - e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento 679/2016/UE, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
  - f. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - g. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - h. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art.35 “Riunione periodica” del D.Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che rimane a totale carico del Medico Competente;



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

- j. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - k. collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi" del D.Lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento può convocare a tal fine, anche tramite l'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Monza, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile;
  - l. deve far pervenire al Datore di lavoro e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione le osservazioni al documento di valutazione dei rischi;
  - m. collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e per l'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento;
  - n. collabora con il Datore di Lavoro, nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, etc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore), allineando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui l'Ente intende destinare il lavoratore;
  - o. collabora alle attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori. In particolare, in occasione dei corsi sul tema della sicurezza organizzati dall'Amministrazione Comunale, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.
  - p. provvede all'informativa individuale ai lavoratori interessati e al Datore di Lavoro nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico.
6. Il Medico Competente deve gestire il programma di sorveglianza sanitaria per il personale tenendo conto delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni con l'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune, al quale fornirà, altresì, il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.
  7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera i) dell'art. 25 "Obblighi del medico competente" del D.Lgs. 81/2008, il Medico Competente ogni anno, entro la scadenza delle annualità del contratto, trasmette al Responsabile del Procedimento i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria riferita all'anno precedente.
  8. Il Medico Competente è, inoltre, tenuto a:
    - a) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
    - b) garantire la presenza presso la sede comunale per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
    - c) svolgere tutte le attività che, in periodi di emergenza sanitaria, le Autorità competenti pongono a carico dello stesso, in stretta collaborazione con i datori di lavoro della Stazione Appaltante.
  9. Non è consentito alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente indicato in sede di offerta, salvo che l'Amministrazione Comunale, valutato il personale



proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione.

10. Salvo l'ipotesi prevista dal comma precedente, le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti: da malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Anche il sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008, e il Responsabile Unico del Procedimento, previamente informato, deve accettare espressamente la sostituzione.
11. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Direttore dell'esecuzione del contratto, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso o entro il termine indicato in sede di offerta tecnica, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi sopra elencati, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

#### **ART. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Appaltatore, ai fini dell'esatto svolgimento del servizio, deve rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. Le attività oggetto del presente appalto devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione, nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.
3. Le visite e gli accertamenti sanitari previsti devono essere svolti nel rispetto dei tempi indicati dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica e non possono, comunque, essere superiori a:
  - a. esecuzione della visita periodica: 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza indicata nell'esito della visita precedente;
  - b. esecuzione delle visite straordinarie e degli accertamenti specialistici: entro massimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
  - c. esecuzione delle visite preventive entro massimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
  - d. accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: entro il primo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente con immediata trasmissione dell'esito;
  - e. trasmissione degli esiti della visita, salvo il caso previsto dalla lettera d) in cui la trasmissione deve essere contestuale all'accertamento (giudizio di idoneità, cartella clinica, copia degli accertamenti per il personale): 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della visita;
4. L'Amministrazione Comunale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla legge, e alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis), del D.Lgs. 81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.Lgs. 151/2001.



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

5. L'Amministrazione Comunale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera *e-ter*), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il primo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Comune di Monza. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità parziale, temporanea o permanente il giudizio deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore a mansione consona allo stato di salute accertato.
6. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'Amministrazione Comunale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e lo comunica all'Amministrazione che provvede alla convocazione dei dipendenti.
7. Sono a totale onere e cura dell'Appaltatore tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria.

#### **ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'Appaltatore deve avere o deve impegnarsi ad avere la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di una sede, costituita da idonei locali destinati ad ambulatori per lo svolgimento di tutte le visite e gli accertamenti previsti per legge, conformi alle normative specifiche, dislocata all'interno del territorio del Comune di Monza.
2. L'Appaltatore deve disporre, o deve impegnarsi ad avere un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/ 679 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
3. L'Appaltatore deve avere o impegnarsi ad avere, la disponibilità per l'attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, eventualmente coincidenti con la sede di cui sopra, conformi alle normative specifiche, dislocate all'interno del territorio del Comune di Monza ovvero convenzioni con strutture sanitarie e laboratori specialistici da attivare prima della consegna dell'appalto e da dichiarare nel rispetto di quanto disposto dall'art.105 "Subappalto" del D.Lgs. 50/2016.
4. La disponibilità di quanto richiesto ai commi precedenti del presente articolo dovrà essere dichiarata in sede di offerta e dimostrata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione pena decadenza dell'aggiudicazione. L'Appaltatore ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di dotarsi delle sedi sul di cui al comma 1, 2, 3. In caso di non immediata funzionalità al momento dell'affidamento, l'Appaltatore dovrà comunque disporre di una sede provvisoria per l'inizio del servizio.

#### **ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a completo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale:
  - a. il rispetto delle norme di sicurezza;
  - b. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del Datore di Lavoro;



- c. tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto compresa la disponibilità di idonei locali destinati ad ambulatori;
  - d. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.
2. È a totale carico dell'Appaltatore ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Monza adottato dalla giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 23/05/2017, l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che seppur non vengono materialmente al presente atto, sono pubblicati e consultabili sul sito internet dell'Ente al seguente Link [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
4. L'appaltatore, permanendo lo stato di emergenza sanitario dovuto al Covid-19 o ad altre situazioni similari di emergenza sanitaria che dovessero verificarsi, è tenuto:
  - a dare attuazione al protocollo di sicurezza anticontagio aziendale adottato sulla base delle indicazioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020, così come integrato il 24 aprile u.s., e nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, redatto a cura dell'INAIL;
  - applicare e incrementare ulteriori procedure, che si rendessero necessarie a seguito degli indicatori epidemiologici, che verranno rilevati, al fine di rimodulare le misure contenitive già intraprese posto che il quadro epidemiologico nazionale delle infezioni da COVID-19 è in continuo cambiamento;
  - ad avviare, in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi atte a prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia;
  - ad osservare eventuali provvedimenti di contenimento del coronavirus intrapresi dalla Stazione Appaltante e rivolte a soggetti esterni, che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali dell'Ente;
  - a dotare, di conseguenza, i propri dipendenti, addetti al servizio in oggetto, delle mascherine e degli altri dispositivi di sicurezza individuali conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, tenuto anche conto della mansione affidata.
5. La mancata ottemperanza alla prescrizioni citate, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina ope legis la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



#### **ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di:
  - a. consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti dell'Ente;
  - b. informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
  - c. fornire all'Appaltatore l'elenco dei profili professionali presenti all'interno dell'Ente.

#### **ART. 10 CONSISTENZA DEI LAVORATORI E LUOGHI DI LAVORO**

1. L'organico considerato è costituito al 31 dicembre 2019 da 912 lavoratori suddivisi secondo i profili professionali indicati nell'allegato A.
2. In base alla valutazione dei rischi e all'analisi delle mansioni agli atti dell'Amministrazione Comunale attualmente la sorveglianza sanitaria periodica è effettuata in base ai protocolli sanitari in essere ed è prevista per i lavoratori e per i lavoratori di pubblica utilità adibiti alle seguenti mansioni:

<b>Mansione</b>	<b>Stima visite/esami da effettuare nel triennio</b>
Addetti Polizia locale	306
Esecutori infanzia, educatori infanzia, ausiliari socio assistenziali, educatori disabili	522
Operai	54
Carrellista _mulettista	3
Personale amministrativo - videoterminalista	422
Addetti unità cinofila	3
Autista	6
<b>totale</b>	<b>1316</b>

3. L'elenco sopraindicato potrà essere perfezionato ed integrato a seguito dell'aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria da parte del Appaltatore ai sensi dell'art.4.
4. Inoltre deve essere effettuata negli altri casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 2, lettera e-bis) - visita medica preventiva in fase pre-assuntiva (lettera e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione del d.lgs. n. 81/2008 la cui consistenza non è quantificabile.
5. Le sedi comunali utilizzate come luoghi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio comunale come dettagliato nell'Allegato B.



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

6. Il numero di dipendenti e di luoghi di lavoro di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Aggiudicatario in base all'offerta presentata

#### **ART. 11 PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Medico Competente nominato deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato in ordine alle sostituzioni.
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle predette attività, fermo restando che unico referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale rimane il Medico Competente.
3. Il personale medico e paramedico, impiegato nell'appalto deve essere in possesso di idonei titoli professionali e di esperienza e deve assolvere, nell'ambito dei propri turni di servizio, anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche sanitarie ed eventuali progetti di studio richiesti dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Appaltatore deve indicare, all'atto della firma del contratto di servizio, o del verbale di consegna, nel caso di avvio anticipato del servizio, il nominativo di un Referente amministrativo, se diverso dal Medico Competente indicato in sede di offerta, soggetto al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione e/o notizia formali inerenti il servizio, nonché tutte le riserve e le contestazioni relative ad eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso del contratto e in dipendenza del medesimo.
5. Il Medico Competente ed il suo personale ausiliario devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
6. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 12 - RAPPORTI CON IL COMUNE DI MONZA**

1. Tutta la documentazione e gli atti dovranno pervenire, se richiesto anche su supporto informatico, presso la sede del Comune di Monza - Palazzo Municipale - ufficio selezione e gestione contrattuale risorse umane.
2. Il Medico Competente si impegna altresì a tenere i dovuti contatti collaborativi, oltretutto con il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per gli aspetti di loro competenza.
3. Qualora da tali collaborazioni dovessero scaturire necessità prestazionali da parte del Medico Competente le stesse, per una corretta ed oculata gestione del servizio e per il loro eventuale successivo riconoscimento contabile, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Settore deputato alla gestione delle risorse umane.
4. Il Comune di Monza si impegna, attraverso i datori di lavoro e il RSPP, a fornire al medico competente le informazioni in merito a:
  - a. la natura dei rischi;



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

- b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione e delle misure preventive e protettive;
  - c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d. i dati di cui all' art. 41 comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
  - e. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
5. Il Comune di Monza si impegna altresì ad informare tempestivamente il Medico Competente di ogni variazione intervenuta nei luoghi di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro e sulla salute dei lavoratori.

#### **ART. 13 - CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO**

1. Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari (art. 20 "Obblighi dei lavoratori" comma 2 lett. i) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Al Medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative per garantire rapporti collaborativi e una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario.
3. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi della sorveglianza sanitaria; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi lavorativi cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorative o dell'esposizione.

#### **Art. 14 - DIRITTI D'AUTORE**

1. Gli elaborati presentati dall'Aggiudicatario, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Piano di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.
2. I dati acquisiti dall'appaltatore per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 19.

#### **Art. 15 - PAGAMENTI**

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione e alla regolare esecuzione del contratto.
2. Il pagamento del corrispettivo è eseguito in rate bimestrali, in base ad emissioni di regolari fatture cui deve essere allegato un *report* sintetico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi) nel periodo di riferimento.



3. L'Amministrazione Comunale, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del *report* sopra citato, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della relazione stessa. La suddetta richiesta interrompe i termini per il pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempimenti.
6. Per il servizio di cui al presente Capitolato, le fatture devono essere intestate a: Comune di Monza - Settore Organizzazione e Personale - Ufficio Selezione e Gestione Risorse Umane - Piazza Trento e Trieste s.n.c. - 20900 Monza (MB).
7. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 3 del D.M. n. 55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, i fornitori dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).
8. Si chiede di indicare espressamente nella fattura elettronica i seguenti elementi:
  - Intestazione: Comune di Monza - Ufficio Selezione e Gestione Risorse Umane - Piazza Trento e Trieste -20900 - Monza
  - Codice Univoco Ufficio: UF3A7H
  - Denominazione Ufficio: Uff. e FatturaPA
  - Dati dell'Ordine di acquisto: Determinazione del Dirigente di affidamento del servizio - Capitolo 1642 - Bilancio 2020-
  - Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura: *“Corrispettivo mesi di ..... per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”* ed estremi del contratto di servizio
  - CODICE CIG 838111D6C3;
  - tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN).
9. I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di mandati, nel rispetto di quanto prescritto dal presente articolo. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo a 30 (trenta) giorni solari, mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore. Il pagamento di ciascuna rata è, comunque, subordinato alla preventiva approvazione del rendiconto periodico da parte del R.U.P. cui compete la verifica della corrispondenza delle prestazioni eseguite con il corrispettivo richiesto.
10. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l'Appaltatore non potrà porre eccezioni all'Amministrazione Comunale né avrà titolo al risarcimento del danno o altra somma, a qualsiasi titolo, pretesa.
11. Richiamati gli artt. 1174, 1181 e 1460 c.c., si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha interesse all'adempimento parziale poiché ritiene essenziale il



rispetto del programma. Pertanto considera adempiuta la prestazione periodica solo se eseguita per intero: in mancanza, quindi, del predetto rendiconto, oppure qualora da esso risulti l'incompletezza o la non regolare esecuzione delle prestazioni per il periodo considerato, non si farà luogo ad alcun pagamento, neppure per la parte di prestazione eseguita, fino a che il programma previsto non sia stato regolarmente completato.

12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi dell'art. 30 c. 6 D.lgs. 50/2016.
13. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.
14. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.
15. In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l'Amministrazione comunale procederà all'immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

1. È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La cessione, anche parziale, del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto
2. Si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di ramo d'azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione Comunale solo se notificata all'Ente appaltante e da questi accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.lgs. n. 50/2016, disapplicando il limite di cui all'art. 105, comma 2, secondo quando stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. V, del 26 Settembre 2019, causa C-63/18.

#### **ART. 17 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE**

1. Salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 19 qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altro operatore, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando al medesimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Comunale.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti presenti e/o futuri dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.



## ART. 18 PENALI

1. Qualora l'Amministrazione Comunale rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio ovvero, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque degli obblighi di cui al presente Capitolato o di uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per fatti a questi direttamente imputabili, e fatte salve le eventuali conseguenze penali di natura personale, verrà applicata una penale come di seguito indicato. Resta ferma in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di procedere, per le fattispecie più gravi e ripetute, alla risoluzione del contratto.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa a mezzo pec entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della stessa, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione medesima.
3. Le penali applicabili sono stabilite nelle seguenti misure:
  - a. € 45,00 (Euro quarantacinque/00) per ogni giorno di ritardo nei casi di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui all'art. 6 del presente Capitolato per fatto a questi imputabile;
  - b. € 100,00 (Euro cento/00) per mancato aggiornamento e/o istituzione di cartella sanitaria all'atto di effettuazione degli accertamenti sanitari;
  - c. € 100,00 (Euro cento/00) per mancata visita programmata agli ambienti di lavoro;
  - d. € 50,00 (Euro cinquanta/00) per mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 "Riunione periodica" del D.Lgs. 81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento;
  - e. € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione delle cartelle sanitarie rispetto al termine dato successivamente alla scadenza del contratto, per qualsiasi causa.
4. Le penali di cui al comma precedente sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
5. Per eventuali inadempimenti non espressamente previsti dal presente articolo si applicherà una penale pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00).
6. Le penali in qualsiasi caso non potranno essere comunque superiori complessivamente al 10% del valore dell'affidamento, ai sensi dell'art. 113bis, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.
7. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al periodo durante il quale è avvenuto l'inadempimento e sul deposito cauzionale di cui all'art. 23 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e/o immediatamente ricostituito.
8. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

## ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una procedura di appalto ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



Settore

Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti  
Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del predetto articolo sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b) e c);
  - c) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
  - d) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione derivante dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
4. Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
- a) cessione del contratto, anche parziale, salvo quanto previsto dall'art. 106 del comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
  - c) perdita dei requisiti di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 18 del capitolato;
  - e) irrogazione delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
  - f) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;



- g) gravi violazioni agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- h) interruzione del servizio;
- i) modifiche sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- j) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- k) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- l) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato;
- n) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- o) negli altri casi previsti dalla vigente normativa
- p) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della clausola risolutiva espressa, trasmessa via pec o raccomandata A.R.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguiti/e, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nei casi in cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108, del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., in sede di liquidazione finale del servizio, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad il servizio ad altro operatore economico. La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta l'obbligo, da parte dello stesso, al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata:
  - per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio;
  - per coprire le spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio;
  - per coprire il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'appaltatore.
7. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016. Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016



#### **ART. 20 RECESSO DEL COMMITTENTE**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione può recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - a. prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
  - b. spese sostenute dall'Appaltatore;
  - c. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio di tale diritto è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **ART. 21 RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.
2. In caso di recesso, l'Amministrazione comunale dovrà inviare alla Stazione appaltante una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:
  - a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
  - b. di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.
3. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio di sorveglianza sanitaria.

#### **ART. 22 FORZA MAGGIORE**

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva



comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3. La parte, che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

#### **ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in oggetto, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato a presentare la documentazione in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una garanzia pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, al netto degli oneri fiscali, risultante dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) secondo le forme previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.
6. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di verifica della conformità.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità.

#### **ART. 24 ASSICURAZIONI**

1. L'Appaltatore dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l'esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.
2. Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che



possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

3. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Settore Organizzazione, Risorse umane, CUA. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione del servizio svolta per conto di questa Amministrazione.
5. L'aggiudicatario essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
6. La copertura assicurativa decorre dalla data di invio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato della verifica di conformità del servizio.
7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.
8. Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, l'appaltatore dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori del servizio di cui l'appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto dell'affidamento per un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000.

#### **ART. 25 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'amministrazione comunale potrà procedere ai sensi dell'art. 110, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 26 ONERI PREVIDENZIALI**

1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto ai servizi in appalto sono a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 27 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore si impegna verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 28 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni, riguardanti il Comune di Monza e/o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento o in ragione dell'espletamento del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016/UE l'appaltatore assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati oggetto del servizio descritto nel presente capitolato. L'atto di nomina sarà formalizzato in sede contrattuale.
3. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e particolari relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
4. L'appaltatore del servizio dovrà assolvere, in particolare, i compiti previsti dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016.
5. Il Responsabile risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all'Amministrazione Comunale o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i e del Regolamento Europeo 679/2016 anche dai propri incaricati del trattamento e degli amministratori di sistema.
6. L'Appaltatore è, pertanto, responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'appalto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 29 COSTITUZIONE IN MORA / VERIFICHE**

1. Il Comune di Monza si riserva il diritto di effettuare periodici controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica mediante riscontri a campione sui dipendenti.

#### **Art. 30 FORMA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa con l'intervento del Segretario Generale, quale ufficiale rogante dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti.
2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli e ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura esclusa l'IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l'appaltatore avrà diritto di rivalsa a norma di legge

#### **ART. 31 FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.
2. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.



3. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato

#### **ART. 32 NORME DI RINVIO**

4. Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio, al contratto, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, al Regolamento dei Contratti dell'Ente e alle leggi vigenti al momento dell'affidamento del servizio:
- D.l.n.87/ 2018, conv. con mod. dalla L.n.96/2018;
  - D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e smi;
  - D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151.

#### **ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
4. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
5. L'informativa completa è allegata e consultabile sul sito Internet istituzionale.
6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA Srl	14243311009	Via Della Conciliazione, 10	00193	Roma	Luigi Recupero

#### **ALLEGATI AL CAPITOLATO:**

Al capitolato sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante ed obbligo all'osservanza del proprio contenuto

Allegato A - Elenco dipendenti profili professionali

Allegato B - Sedi lavoro/dipendenti.